



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3461
<i>Proponente</i>	Project Resouces Asbestos s.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2709 del 20 aprile 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 16/05/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 16/05/2018

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017 restano disciplinata dalla normativa previgente;

**VISTO** in particolare l’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto “Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto” da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), presentata dalla società Project Resouces Asbestos s.r.l. con nota prot. 2 del 5 ottobre 2016, acquisita al prot. 25064/DVA del 13 ottobre 2016;

**PRESO ATTO** che la citata istanza, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., risulta inviata anche alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e al Comune di Cavallino;

**PRESO ATTO** che il progetto ricade tra quelli di cui all’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

**VISTA** la nota prot. 25440/DVA del 18 ottobre 2016, con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;

**PRESO ATTO** che, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, si è provveduto a pubblicare sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel portale delle Valutazioni ambientali ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)), l’avviso relativo all’avvio del procedimento di cui trattasi e al deposito della documentazione tecnica necessaria al fine della consultazione del pubblico per l’espressione di osservazioni;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 3 dell’art. 20 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**ACQUISITO** il parere n. 2709 espresso in data 20 aprile 2018, costituito da n. 16 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha escluso il progetto di cui trattasi dall'applicazione della procedura di VIA;

**CONSIDERATO** che in detto parere n. 2709 del 20 aprile 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha puntualmente controdedotto il provvedimento dirigenziale n. 233 del 28 dicembre 2016 con cui la Sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia ha espresso parere negativo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che con detto parere n. 2709 del 20 aprile 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi ritenendo che *non vi possano essere impatti ambientali in qualche modo significativi durante la realizzazione e la gestione dell'impianto qualora siano adottate tutte le misure di sicurezza indicate nella documentazione presentata, e che in ogni caso gli organi competenti potranno imporre ulteriori misure di sicurezza durante le fasi di autorizzazione, costruzione e successivo controllo dell'impianto;*

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *“le disposizioni di cui all'art. 17”* si applicano anche ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione *“condizioni ambientali”* ha sostituito il termine *“prescrizioni”*;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**CONSIDERATO** quanto sin qui esposto, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

## DETERMINA

**l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto “Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto” da realizzarsi nel comune di**

**Cavallino (LE), proposto dalla società Project Resouces Asbestos s.r.l., subordinata al rispetto delle indicazioni descritte nello Studio di impatto ambientale (SIA) e delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.**

### **Art. 1 (Condizioni ambientali)**

1. La sperimentazione in oggetto:
  - a. non dovrà essere gestita per oltre 24 mesi dalla data del suo avvio;
  - b. non potrà trattare più di 20 kg/d e 400 kg/mese di cemento-amianto;
  - c. non potranno esserci più di:
    - i. n. 1 trasporto mensile in ingresso per materiali contenenti amianto (CER 17.06.05\*- materiale da costruzione contenente amianto in matrice compatta, e 17.06.01\*- materiale da costruzione contenente amianto in matrice friabile),
    - ii. n. 1 trasporto mensile in ingresso per siero di latte (CER 02.05.01 –scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione),
    - iii. n. 3 trasporti mensili in uscita per conferimento rifiuti prodotti dall'impianto (CER determinato in seguito a caratterizzazione chimico-fisica e stoccati in siti idonei al loro conferimento).

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali e gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

2. Dovrà essere rispettato rigorosamente il processo descritto ed in particolare il materiale cemento-amianto dovrà essere frantumato alla dimensione di processo nello stesso impianto.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali e gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

3. Non potranno esserci emissioni in atmosfera di CO<sub>2</sub> o altri gas, che dovranno comunque essere stoccati ed analizzati.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali e gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

4. Dovranno essere condotti studi specifici indirizzati a verificare la stabilità nel tempo dei prodotti di scarto.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

5. Dovranno essere condotti studi specifici indirizzati al riutilizzo di tutti i materiali/sostanze di scarto generati dal processo produttivo sperimentale.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

6. Tutte le attività dovranno essere supervisionate da ARPA Puglia, con costi a carico del Proponente.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Puglia

Ente coinvolte nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

7. Ogni sei mesi durante la gestione dell'impianto sperimentale, il Proponente dovrà produrre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una documentazione dettagliata di tutte le attività svolte e dei risultati ottenuti.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali e gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: sei, dodici e diciotto mesi dall'inizio delle attività

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

8. Alla fine dei due anni di attività, dovrà essere presentata una relazione conclusiva delle attività e dei risultati raggiunti.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali e gestionali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: entro sei mesi dalla conclusione della sperimentazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Puglia

9. Qualora il Proponente intendesse proseguire nella gestione dell'impianto oltre i 24 mesi dall'inizio delle attività, dovrà presentare una nuova procedura conforme al D.Lgs 152/2006.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Post Operam

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Regione Puglia

## **Art. 2**

### **Verifiche di ottemperanza**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza della condizione ambientale sopra riportata avvalendosi del "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" ivi indicato. Detto soggetto provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale sopra riportata si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste al "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

## **Art. 3**

### **Disposizioni finali**

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2709 del 20 aprile 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Project Resouces Asbestos s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Cavallino e ad ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo è disponibile sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)